



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione
Ufficio VI ex D.G.S.AN.

N.....

Risposta al Foglio del.....

N.....

Ministero della Salute

DGISAN

0000412-P-12/01/2015

I.4.c.c.8.7/2



152183063

**Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province autonome**
Loro sedi

All'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Agli USMAF
Loro sedi

**Agli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali**
Loro sedi

**Al Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute**
Viale dell'Aeronautica, 122
00144 Roma

Alla Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Alla Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

Alla Federdistribuzione
Via Albricci 8
20122 Milano

Agli Uffici II, III, IV, V, VIII ex DG SAN

Agli Uffici VII e VIII DGSAF

OGGETTO:

Regolamenti comunitari riguardanti gli additivi alimentari autorizzati sia negli alimenti di origine animale che vegetale, pubblicati nel periodo 15 giugno-dicembre 2014.

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 31 dicembre 2014 c.a. sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea diverse disposizioni che aggiornano l'allegato II del regolamento CE n.1333/2008 e che, al contempo, modificano in alcuni casi l'allegato III dello stesso regolamento e la normativa sui requisiti di purezza degli additivi alimentari.

Al riguardo si elencano di seguito i provvedimenti di che trattasi evidenziando per alcuni le principali modifiche apportate alla disciplina vigente.

1. **Regolamento (UE) n. 685/2014** della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole nei complementi alimentari solidi (G.U.U.E. L 182 del 21 giugno 2014)
2. **Regolamento (UE) n. 923/2014** della Commissione del 25 agosto 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E101) e cocciniglia, acido carminio, vari tipi di carminio (E120) in determinate categorie di alimenti e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E101) (G.U.U.E. L 252 del 26 agosto 2014)
3. **Regolamento (UE) n. 957/2014** della Commissione del 10 settembre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell'acido montanico (E 912) (G.U.U.E. L 270 dell'11 settembre 2014)
4. **Regolamento (UE) n. 966/2014** della Commissione del 12 settembre 2014 che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio (G.U.U.E. L 272 del 13 settembre 2014)
5. **Regolamento (UE) n. 969/2014** della Commissione del 12 settembre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofrutticoli non trasformati (G.U.U.E. L 272 del 13 settembre 2014)
6. **Regolamento (UE) n. 1084/2014** della Commissione del 15 ottobre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei difosfati (E450) come agenti lievitanti regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti (G.U.U.E. L 298 del 16 ottobre 2014)
7. **Regolamento (UE) n. 1092/2014** della Commissione del 16 ottobre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi (G.U.U.E. L 299 del 17 ottobre 2014)
8. **Regolamento (UE) n. 1093/2014** della Commissione del 16 ottobre 2014 che modifica e corregge l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati (G.U.U.E. L 299 del 17 ottobre 2014)

Il primo regolamento autorizza l'impiego di **un nuovo additivo alimentare**, denominato E1209, negli integratori alimentari in forma solida fissandone anche le relative caratteristiche di purezza.

Con il secondo provvedimento i pigmenti di alluminio di riboflavine, E101, possono essere di nuovo utilizzate nelle categorie di alimenti ivi riportate così come è stato esteso l'uso dei pigmenti di alluminio dell'E120.

La terza disposizione **cancella dalla lista positiva degli additivi alimentari l'acido montanico** o E912 un tempo consentito per il trattamento superficiale di alcuni ortofrutticoli freschi interi.

Il regolamento UE n.969/2014 consente l'uso dell'**alginato di sodio** per la frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo, destinati alla vendita al consumatore finale (categoria 04.1.2 "Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati").

Il provvedimento di cui al punto 7 estende l'impiego di **E951, E961 ed E962** alle "altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi" (categoria 04.2.5.3). Al riguardo si rammenta che, in base alle disposizioni riguardanti le informazioni da fornire ai consumatori gli alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 devono riportare sull'etichetta la dicitura "**contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)**" quando l'aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell'elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E. Viceversa l'etichetta potrà riportare solo la dicitura "**contiene una fonte di fenilalanina**" quando l'aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell'elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica (cfr. allegato III, punto 2.3 del Regolamento UE n.1169/2011).

Infine il provvedimento di cui al punto 8 stabilisce in quali formaggi stagionati possono essere utilizzati i coloranti E120, E141, E160b e E160c.

Pertanto si pregano le autorità sanitarie territorialmente competenti di dare la massima diffusione alla presente nota che verrà pubblicata anche sul Portale del Ministero della salute nella sezione dedicata agli additivi ove, sono disponibili l'elenco della normativa e le circolari finora emanate.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

firmato Dott. Giuseppe Ruocco